

**Ordinanza  
sulla consegna di mezzi ausiliari  
da parte dell'assicurazione per la vecchiaia  
(OMAV)**

del 28 agosto 1978 (Stato 1° luglio 2011)

---

*Il Dipartimento federale dell'interno,*

visto l'articolo 66<sup>ter</sup> dell'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>1</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),

*ordina:*

**Art. 1** Campo d'applicazione

La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari conformemente all'articolo 43<sup>ter</sup> della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>2</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

**Art. 2** Diritto ai mezzi ausiliari<sup>3</sup>

<sup>1</sup> I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.

<sup>2</sup> Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.<sup>4</sup>

**Art. 3** Inizio e fine del diritto

Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita una rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS<sup>5,6</sup>. Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.

RU 1978 1387

<sup>1</sup> RS 831.101

<sup>2</sup> RS 831.10

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).

<sup>4</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).

<sup>5</sup> RS 831.10

<sup>6</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del DFI dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718).

**Art. 47**      Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l'AI

I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21<sup>bis</sup> della legge del 19 giugno 1959<sup>8</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell'assicurazione per l'invalidità sono applicabili per analogia.

**Art. 59**      Convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può concludere convenzioni con gli istituti per l'aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna di mezzi ausiliari.

**Art. 610**      Procedura

<sup>1</sup> Per la procedura, gli articoli 65 a 79<sup>bis</sup> dell'ordinanza del 17 gennaio 1961<sup>11</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia.

2 ...<sup>12</sup>

<sup>3</sup> L'ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all'articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>13</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.<sup>14</sup>

4 ...<sup>15</sup>

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1981** 1930).

<sup>8</sup> RS **831.20**

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU **2006** 5765).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2007).

<sup>11</sup> RS **831.201**

<sup>12</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU **2006** 5765).

<sup>13</sup> RS **830.1**

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3718).

<sup>15</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992 (RU **1992** 1249).

**Art. 7**<sup>16</sup>**Art. 8** Modificazione di un'altra ordinanza...<sup>17</sup>**Art. 9** Disposizioni finali<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.<sup>2 a</sup> <sup>4</sup> <sup>18</sup>**Disposizioni finali del 25 maggio 1992**<sup>19</sup>

La modificazione del 25 maggio 1992 si applica a ogni ufficio AI e alle casse di compensazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge cantonale d'introduzione (disp. trans. della modifica della LAI del 22 mar. 1991<sup>20</sup>, in vigore dal 1° gen. 1992).

**Disposizione transitoria della modifica del 20 dicembre 2006**<sup>21</sup>

Per le carrozelle prese in locazione prima del 1° gennaio 2007, l'assicurazione può continuare a rimborsare le spese di locazione alle condizioni attuali, ma solo fino al 31 dicembre 2007.

**Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011**<sup>22</sup>

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest'ultima si applica alla scadenza di un periodo di cinque anni a contare dalla consegna dell'apparecchio.

<sup>16</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985 (RU **1985** 2007).

<sup>17</sup> La mod. può essere consultata alla RU **1978** 1387.

<sup>18</sup> Abrogati dal n. I dell'O del DFI del 25 mag. 1992 (RU **1992** 1249).

<sup>19</sup> RU **1992** 1249

<sup>20</sup> RS **831.20** in fine.

<sup>21</sup> RU **2006** 5765

<sup>22</sup> RU **2011** 2657

Allegato<sup>23</sup>

## Lista dei mezzi ausiliari

1 ...

2 ...

### 4 Calzature

4.51 *Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione,*  
allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico.  
La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto di scarpe ortopediche su misura prima della scadenza di questo termine.

### 5 Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia

5.51 ...

5.52 *Epitesi della faccia*  
La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni.

5.56 *Parrucche,*  
se la mancanza di capigliatura nuoce all'aspetto esteriore dell'assicurato/a. La partecipazione alle spese dell'assicurazione ammonta al massimo a 1000 franchi per anno civile.

5.57 *Apparecchi acustici per un orecchio,*  
allorché l'assicurato/a soffre di una grave ipoacusia e la posa di un apparecchio permette di migliorare notevolmente l'acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il proprio ambiente. La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni, a meno che una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell'apparecchio prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.  
Il forfait ammonta a 630 franchi.  
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi che rispondono ai requisiti dell'assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.  
Se esisteva già un diritto nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità, esso è mantenuto almeno in ugual misura nei riguardi dell'AVS, a condizione che i presupposti per la sua consegna siano ancora adempiuti.

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 9 ott. 1992 (RU 1992 2403). Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 6 nov. 1998 (RU 1998 3023), del 16 dic. 1999 (RU 2000 615), del 20 dic. 2006 (RU 2006 5765) e del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2657).

Per l'acquisto di un apparecchio acustico i forfait sono versati dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

- 5.58 *Apparecchi ortofonici dopo un'operazione alla laringe*  
La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni.

## **9 Carrozze**

- 9.51 *Carrozze senza motore,*  
quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo. Il contributo dell'assicurazione è di 900 franchi e può essere richiesto al massimo ogni cinque anni. Se a causa dell'invalidità è necessario fornire una carrozzella speciale, il contributo è di 1840 franchi, rispettivamente di 2200 franchi se l'assicurato/a necessita di un cuscino antidecubito. Le forniture speciali devono essere effettuate da fornitori idonei riconosciuti dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

## **11 Mezzi ausiliari per handicappati alla vista**

- 11.57 *Occhiali-lente,*  
allorché solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere. Il contributo dell'assicurazione ammonta al massimo a 590 franchi per occhiali-lente monoculari, a 900 franchi per occhiali-lente binoculari, a 1334 franchi per occhiali telescopici monoculari e a 2048 franchi per occhiali telescopici binoculari. Il contributo può essere richiesto al massimo ogni cinque anni, a meno che ragioni mediche non giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.

